



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.: **37**

Data: **30/07/2014**

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

Il giorno **30 Luglio 2014**, alle ore **18:00**, nella sala del consiglio, in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MASSARI ANDREA	S	GAMBARINI FRANCESCA	S
TOSI AMEDEO	S	COMERCI GIUSEPPE	S
NARSETI ALESSANDRA	S	BARBIERI SILVIA	N
TOSCANI CARLO	S	AMORUSO ANGELA	S
BUSANI ALESSANDRA	S	RIGONI GABRIELE	S
SERVENTI PAOLA	S	POLLASTRI LUCA	S
GALLICANI MARCO	S		
ROTA GIUSEPPE	S		
AMIGONI FRANCO	N		
DOTTI FABIO	S		
RASTELLI DAVIDE	S		

Assiste il Segretario Generale dr. **IANNELLI ANGELA**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il presidente **TOSI AMEDEO** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: **RIGONI GABRIELE**, **NARSETI ALESSANDRA**, **DOTTI FABIO**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori: **GRUZZA ALESSIA** **CASTELLANI GIANCARLO** **BONATTI FABIO** **FRANGIPANE ALESSIA** **MALVISI DAVIDE**.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

Il Consiglio Comunale

Richiamati i seguenti commi, dell'articolo unico, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- comma 704, che ha disposto l'abrogazione, dal 1° gennaio 2014, dell'art. 14 del d.l. n. 201/2011, per cui dalla stessa data, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (t.a.r.e.s.), istituito ed applicato nel comune di Fidenza, per l'anno 2013, con deliberazioni consiliari n. 4 e n. 5 del 26 marzo 2013, esecutive;
- comma 639, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- comma 641, che definisce quale presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- comma 642, che definisce soggetto passivo della tassa, chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori e di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- comma 649, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della tassa, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- comma 650, secondo cui la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- comma 651, in base al quale, nella commisurazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), del citato d.l. n. 16/2014, secondo cui, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività esercitate nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- comma 654, per cui, in ogni caso, con il provento della tassa, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti;
- comma 666, il quale, con l'istituzione della tassa sui rifiuti, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Amministrazione provinciale sull'importo del tributo;

Richiamato l'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, che conferma la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, applicabile anche alla tassa sui rifiuti, prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che testualmente prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

Visto l'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che fra le funzioni fondamentali dei comuni rientrano l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, avviamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che, con decreto del 18 luglio 2014, il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014, degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*;

Richiamato l'art. 193, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui le tariffe e le aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 30 settembre di ogni anno, qualora con deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siano accertati squilibri, al fine di ripristinare il pareggio economico-finanziario;

Visto il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, nel comune di Fidenza, con effetto dal 1° gennaio 2014, approvato con propria deliberazione odierna n. 36;

Considerato:

che, come disposto dall'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dal d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

che la tariffa della tassa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di gestione del servizio rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio;

che, in base all'art. 4 del d.p.r. 158/1999, il comune ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica, il totale dei costi da coprire mediante la tariffa, secondo criteri razionali e di economicità;

che in base all'art. 8 del d.p.r. 158/1999, per la determinazione della tariffa deve essere approvato il *“Piano finanziario”* di gestione del servizio dei rifiuti, individuando i costi diretti ed indiretti e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

che, come sopra riferito, le tariffe devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

che l'individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all'allegato 1) del d.p.r. 158/1999;

Accertato che, il sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria, con sentenza della Corte di Giustizia n. C-254-08, del 16 luglio 2009, tenuto conto che il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, essendo spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 4 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante di questa deliberazione;

Ritenuto che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del d.p.r. 158/1999, sia facoltà del comune determinare gli stessi coefficienti, nell'ambito dei valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, allegate a questa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Sub C);

Viste le riduzioni ed esenzioni del tributo, obbligatorie e facoltative, di cui all'art. 1, commi 659 e 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett.- e ter) del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68, specificamente disciplinate dagli 10 e 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa, approvato con propria deliberazione odierna n. 36.

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato da ATERSIR nella seduta del 26 marzo 2014, allegato a questa deliberazione sub A) per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
- il “*Regolamento unico delle entrate tributarie comunali*”, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- il “*Regolamento di contabilità*”, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 10, del 28 febbraio 1997, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 39, del 4 settembre 2012;

Visto il parere favorevole espresso il 28 luglio 2014, dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepiti i pareri favorevoli, espressi a norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni:

- dal funzionario responsabile del servizio “*ambiente*”, essendo in ferie il dirigente del settore “*urbanistica*”, secondo cui “*la proposta di deliberazione e' tecnicamente regolare*”
- dal dirigente del settore “*servizi finanziari e programmazione*”, anche responsabile della gestione dei tributi comunali, secondo cui la “*proposta di deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare*”;

Con n. 10 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Gallicani Marco, Rota Giuseppe, Dotti Fabio, Rastelli Davide), n. 5 voti contrari (Gambarini Francesca, Commerci Giuseppe, Amoruso Angela, Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), palesi, presenti e votanti n. 15 consiglieri;

d e l i b e r a

1. **di approvare** il piano finanziario per il calcolo del costo di gestione del servizio per i rifiuti solidi urbani, redatto conformemente al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, allegato A) a questa deliberazione per farne parte integrante;
2. **di determinare, per l'anno 2014**, la seguente ripartizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, fra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze domestiche	55,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze non domestiche	45,00%

3. **di determinare, per l'anno 2014**, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (**tari**):

Per le utenze domestiche

Fascia	(n) componenti	TF (€/mq)	TV (€/N) (*)
--------	----------------	-----------	--------------

	nucleo abitativo		
<i>FASCIA A</i>	1	0,54	60,65
<i>FASCIA B</i>	2	0,64	109,18
<i>FASCIA C</i>	3	0,71	121,31
<i>FASCIA D</i>	4	0,77	133,44
<i>FASCIA E</i>	5	0,84	175,90
<i>FASCIA F</i>	> 5	0,88	206,23

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Per le utenze non domestiche

Cod	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,35	0,48	0,83
2	Cinematografi e teatri	0,26	0,37	0,63
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,49	0,67	1,16
4	Campeggi, distributori carburanti	0,71	0,99	1,70
5	Impianti sportivi, piscine coperte e scoperte	0,76	0,14	0,90
6	Stabilimenti balneari	0,52	0,72	1,24
7	Esposizioni, autosaloni	0,37	0,52	0,89
8	Alberghi con ristorante	1,07	1,48	2,55
9	Alberghi senza ristorante	0,92	1,28	2,20
10	Case di cura e riposo	0,98	2,12	3,10
11	Ospedali	1,07	2,08	3,15
12	Uffici, agenzie, studi professionali	1,26	1,75	3,01
13	Banche ed istituti di credito	0,52	3,08	3,60
14	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,04	1,45	2,49
15	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	1,75	3,02
16	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,69	0,96	1,65
17	Banchi di mercato beni durevoli	1,46	2,54	4,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	1,55	2,67
19	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,71	0,99	1,70
20	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95	1,32	2,27
21	Attività industriali con capannoni di produzione	0,56	0,78	1,34
22	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,71	0,98	1,69
23	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	6,71	11,55
24	Mense, birrerie, amburgherie	4,21	5,85	10,06
25	Bar, caffè, pasticceria	4,45	6,17	10,62
26	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,30	4,30	6,60
27	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,13	2,95	5,08
28	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,22	8,64	14,86
29	Ipermercati di generi misti	2,22	4,08	6,30
30	Banchi di mercato genere alimentari	4,27	5,93	10,20

31	Discoteche, night club	1,55	2,15	3,70
----	------------------------	------	------	-------------

4. **di disporre, per l'anno 2014**, le seguenti riduzioni della tariffa della tassa sui rifiuti (**tari**):

Fattispecie	Riduzione TA.R.I. 2014
Mancato svolgimento del servizio o effettuazione in violazione della disciplina di riferimento	20 %
Locali produttivi di rifiuti speciali non assimilabili, per le utenze riconducibili ad attività artigianali ed industriali, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. E' prevista la riduzione della superficie soggetta a tassazione per l'obiettivo difficoltà di individuare la parte di superficie esclusa (coefficiente variabile fino ad un massimo di)	30%
Zone esterne al perimetro di raccolta servito	40%
Locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	20%
Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo tutti i rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti nell'esercizio della propria attività, e' concessa la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%	20%
Locali di proprietà comunale o dal comune detenuti a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti	esenti
Locali adibiti all'esercizio delle liturgie di culti ammessi nello Stato	esenti
Locali utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale definite dell'art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460	esenti

5. **di dare atto** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del d.lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissata dall'Amministrazione Provinciale e deve essere calcolata sull'importo del tributo;
6. **di dare atto** che, dal 1° gennaio 2014, è soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (t.a.r.e.s.);
7. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 52, comma 2, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani

Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Gallicani Marco, Rota Giuseppe, Dotti Fabio, Rastelli Davide), n. 5 voti contrari (Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe, Amoruso Angela, Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), palesi, presenti e votanti n. 15 consiglieri;

8. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
TOSI AMEDEO

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA
